



DPCM 22 MARZO 2020 ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 2020, N. 6, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, APPLICABILI SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE. (GU N.76 DEL 22-03-2020)
ALLEGATO 1 (CODICI ATECO)

RACCOLTA DEI DECRETI LEGGE E DPCM COVID 19

L'ELENCO DEI CODICI ATECO RICONDUCEBILI ALL'ATTIVITÀ DI GEOMETRA PER OPPORTUNE EVENTUALI VERIFICHE RISPETTO AL DPCM.

CONSIGLIAMO TUTTAVIA A TUTTI GLI ISCRITTI DI LIMITARE IL PIÙ POSSIBILE L'ATTIVITÀ LAVORATIVA CHE PREVEDA SPOSTAMENTI, CIÒ A FAVORE DELLA PROPRIA E DELL'ALTRUI SALUTE

IN SINTESI

Il testo del DPCM del 22 marzo 2020 arresta molte attività economiche identificate come «non necessarie». Le attività che possono proseguire sono indicate seguendo il criterio della classificazione Ateco, che, per quanto riguarda l'edilizia e le costruzioni prevede tre grandi gruppi: costruzione di edifici (codice 41), all'edilizia civile (codice 42) e ai lavori specializzati (43), con relative specifiche attività per ciascuno dei tre gruppi.

Non è prevista la chiusura degli studi professionali e le attività degli studi **a condizione che siano rispettate** le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7 del dpcm 11 marzo 2020.

In base al DPCM, **le attività che potranno proseguire** sono: 42 Ingegneria civile; 43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di installazione di costruzione.. Più in dettaglio, il capitolo 42 (Ingegneria civile) include la stragrande maggioranza dei lavori pubblici distinti nelle tre sottocategorie della Costruzione di strade e ferrovie (42.1); Costruzione di opere di pubblica utilità (42.2) e Costruzione di altre opere di ingegneria civile (42.9). Per quanto riguarda le attività indicate con il codice 43.2 (Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione) sono incluse le sottocategorie 43.21 Installazione di impianti elettrici (43.21), Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (43.22) e Altri lavori di costruzione e installazione (43.29).

L'articolo 1 comma 4 del DPCM prevede: *Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.*

L'articolo 1 comma 3 del DPCM precisa che le imprese le cui attività non sono sospese devono rispettare i contenuti del Protocollo condiviso delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

La prosecuzione dei cantieri è tuttavia condizionata alla disponibilità dei lavoratori e alla loro possibilità di spostarsi dal comune di residenza «salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza, ovvero per motivi di salute». Ciò rende di fatto complicata la prosecuzione del cantiere.

Cantieri chiusi con Ordinanze regionali di Lombardia, Piemonte, Campania. Ogni Regione può - come disposto dai DPCM 8, 9 e 11 marzo 2020 per l'emergenza Coronavirus e DL-legge 14/2020 - integrare le limitazioni statali con ordinanze specifiche. Semplificando: le misure dei decreti nazionali (decreti-legge e DPCM) non possono essere 'alleggerite' dalle Regioni, ma possono essere 'inasprite'.

IN EVIDENZA

AGENZIA DELLE ENTRATE: LE MISURE FISCALI DEL DECRETO CURA ITALIA

vedi anche Risoluzione 12E Agenzia Entrate (18/03/2020) Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – primi chiarimenti Risoluzione 14E Agenzia Entrate (21/03/2020) Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – ulteriori precisazioni

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE: SCHEDA DI ANALISI DEL DL N. 18 DEL 17 /03/2020

AVVISO

Il Consiglio Direttivo non ha autorizzato alcun consigliere a fornire, e tanto meno a richiedere, informazioni di qualsiasi natura agli iscritti. Dissociandoci pertanto da queste spiacevoli azioni arbitrarie, VI SI INVITA a far riferimento alle sole **COMUNICAZIONI UFFICIALI** che provengono dai consueti canali istituzionali. Grazie.